



IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA

Presidente

ENRICO CAMILLERI

Membro scelto dall'IVASS

GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS

Membro scelto dall'IVASS

FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Componente designato dalle imprese di
assicurazione

STEFANO CHERTI

Componente designato dai clienti
consumatori

Relatore ENRICO CAMILLERI

Riunione del 14/05/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 15 gennaio 2026 (e reclamo presentato il 24 novembre 2025), il ricorrente riferiva di aver subito danni alla propria unità immobiliare in occasione di lavori condominiali eseguiti da un'impresa incaricata dal condominio e di aver promosso, in data 20 novembre 2023, un accertamento tecnico preventivo nei confronti dell'impresa esecutrice.

Il ricorrente denunciava il sinistro e richiedeva la copertura delle spese legali sostenute per il ricorso per ATP ex artt. 696 e 696-*bis* c.p.c., volto all'accertamento dei danni subiti dal



fabbricato in cui si trova la propria abitazione, derivanti dai lavori eseguiti dall'impresa incaricata dal Condominio. La richiesta veniva avanzata nell'ambito di una polizza collettiva di tutela legale a secondo rischio strutturata in due ambiti distinti: "Vita Privata", a copertura di sinistri legati alla vita personale dell'assicurato (esclusi lavoro, proprietà e circolazione stradale di veicoli) e comprendente il risarcimento per danni extracontrattuali subiti da fatti illeciti di terzi; "Casa", a copertura di sinistri connessi all'utilizzo dell'immobile assicurato e comprendente le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali.

L'impresa negava la copertura, ritenendo che la vicenda avesse natura contrattuale e che, pur essendo astrattamente riconducibile all'ambito "Casa", fosse in concreto esclusa, trattandosi di una polizza a rischi nominati nella quale il risarcimento del danno subito dall'immobile non rientrava tra le garanzie previste.

Il ricorrente dichiarava quindi di aver presentato reclamo in data 24 novembre 2025 e di aver ricevuto, in data 27 dicembre 2025, conferma del diniego di copertura da parte dell'impresa.

Secondo quanto rappresentato nel ricorso, le risultanze della CTU, disposta nell'ambito del procedimento di cui sopra, avrebbero evidenziato danni alla proprietà esclusiva del ricorrente, autonomi rispetto ai vizi e difetti delle parti comuni. Il ricorrente affermava essere tali danni riconducibili a responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., in quanto derivanti da un comportamento colposo dell'impresa e non dal rapporto contrattuale di appalto, rispetto al quale egli si considera terzo. Sosteneva quindi che la controversia sarebbe dovuta rientrare nella garanzia "Vita Privata", relativa alle richieste di risarcimento per fatti illeciti di terzi, e non nell'ambito "Casa", limitato alle vertenze in materia di diritti reali. Deduceva che la qualificazione operata dall'impresa avrebbe determinato, in concreto, l'esclusione della copertura per danni extracontrattuali relativi a immobili.

A sostegno della propria interpretazione, il ricorrente richiamava i criteri di interpretazione delle condizioni generali di contratto di cui agli artt. 1370 e 1367 cod. civ., nonché i principi di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375 cod. civ., ritenendo che il diniego introduca un'esclusione non espressamente prevista. Con riferimento alla condotta dell'impresa, rappresentava che, nel corso della corrispondenza intercorsa, sarebbero state inizialmente manifestate incertezze sulla qualificazione della fattispecie, successivamente superate con un diniego definitivo, adducendo la natura contrattuale della vicenda.

Evidenziava inoltre che una polizza di primo rischio, attivata per il medesimo evento, aveva già liquidato euro 2.500,00, esaurendo il relativo massimale e rendendo operativa la copertura a secondo rischio oggetto del ricorso, con massimale di euro 2.500,00. Concludeva quindi, chiedendo di accertare:

- l'illegittimità del diniego di copertura opposto da (dall'impresa) in relazione al sinistro denunciato;
- accertare l'operatività della garanzia con riferimento alla controversia di natura extracontrattuale;
- riconoscere la fondatezza della richiesta indennitaria del ricorrente e, conseguentemente, ritenere dovuto l'indennizzo assicurativo nei limiti del massimale contrattualmente previsto, pari ad euro 2.500,00;



- riconoscere al ricorrente il diritto alla copertura delle spese legali e tecniche già sostenute, pari a euro 13.335,58 (...), in quanto necessarie all'accertamento e alla quantificazione del danno subito, nonché alla copertura di eventuali ulteriori spese necessarie per la prosecuzione della controversia in sede di merito.

Regolarmente costituitasi, l'impresa esponeva che in data 25 novembre 2023 il ricorrente – titolare di polizza tutela legale a secondo rischio – aveva denunciato un sinistro richiedendo la copertura per le spese legali sostenute per un ricorso per ATP, presentato per l'accertamento dei danni subiti dal fabbricato in cui si trova l'abitazione del ricorrente, derivanti dai lavori eseguiti dall'impresa incaricata dal Condominio e che in data 6 dicembre 2023 essa impresa aveva però comunicato il diniego di copertura, evidenziando come la garanzia per l'ambito "Casa" coprisse esclusivamente vertenze in materia di locazione e diritti reali.

Nelle controdeduzioni l'impresa contestava poi integralmente la ricostruzione del ricorrente e deduceva che, con comunicazione di diniego poi confermata in sede di reclamo, aveva escluso l'operatività della garanzia richiesta, ritenendo che la vicenda non rientrasse nella copertura di polizza. In particolare, riferiva di aver qualificato il danno lamentato come conseguenza dell'inesatto adempimento del contratto di appalto relativo ai lavori sulle parti comuni del condominio, e quindi come controversia di natura contrattuale, non riconducibile alla garanzia "Vita Privata" prevista per i danni extracontrattuali subiti da fatti illeciti di terzi.

Secondo l'impresa, il sinistro sarebbe eventualmente stato riferibile all'ambito "Casa", in quanto connesso ad un immobile di proprietà dell'assicurato; tuttavia, trattandosi di polizza a rischi nominati, tale sezione avrebbe coperto esclusivamente le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali, con esclusione delle pretese risarcitorie derivanti da appalti e dei danni materiali subiti dall'immobile durante lavori di ristrutturazione.

L'impresa richiama inoltre il massimale di polizza pari a euro 2.500,00 per sinistro, ritenendo comunque eccedente la richiesta di rimborso avanzata dal ricorrente.

Parte resistente concludeva chiedendo:

- in via principale, "di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, "confermando la legittimità del diniego di copertura opposto dalla Compagnia in virtù della non operatività della garanzia per la fattispecie de qua (Ambito Casa - Rischi non compresi)";
- in via subordinata, "nella denegata ipotesi in cui si ritenesse operativa la garanzia", di accertare e dichiarare che l'obbligazione dell'impresa "non può in alcun caso eccedere il massimale di polizza pari ad euro 2.500,00, rigettando qualsivoglia richiesta economica eccedente tale importo, in applicazione degli artt. 3.1. e 3.4. delle Condizioni Generali di Assicurazione" (di seguito, per brevità CGA).

Con la memoria di replica, il ricorrente ribadiva la propria posizione, sostenendo che il diniego dell'impresa si sarebbe fondato su un'errata ricostruzione della fattispecie concreta, su una lettura della polizza non conforme ai criteri di interpretazione contrattuale e su un uso improprio di precedenti giurisprudenziali. In particolare, richiama la C.T.U., che a suo dire avrebbe accertato come i danni alla pavimentazione del portico esclusivo costituissero



danni materiali autonomi e distinti dai vizi dell'opera sulle parti comuni, confermando così l'esistenza di un autonomo titolo di responsabilità extracontrattuale riconducibile alla copertura "Vita Privata".

Il ricorrente lamentava inoltre che l'impresa avrebbe adottato posizioni contraddittorie e confermato il diniego senza un effettivo riesame della fattispecie alla luce delle osservazioni e della documentazione tecnica prodotta, in violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.

A sostegno della propria tesi, richiamava anche la circostanza che un'altra impresa assicurativa, operante quale tutela legale a primo rischio, avrebbe ritenuto la fattispecie coperta e provveduto alla relativa liquidazione.

Precisava, infine, di aver sempre limitato la propria richiesta al massimale di euro 2.500,00 previsto dalla polizza, mentre l'importo complessivo di euro 13.335,58 sarebbe stato indicato solo a dimostrazione delle spese legali e tecniche sostenute. Chiede pertanto il riconoscimento dell'operatività della garanzia e della copertura indennitaria nei limiti del massimale contrattuale.

Il ricorrente precisava le proprie domande, chiedendo all'Arbitro di:

- Dichiarare l'illegittimità del diniego di copertura opposto da A*****;
- Riconoscere l'operatività della garanzia e l'attivazione della polizza di tutela legale;
- Riconoscere la fondatezza della richiesta indennitaria nei limiti del massimale di euro 2.500;
- Riconoscere il diritto alla copertura delle spese legali e tecniche sostenute.

Con la memoria di controdeduzioni, l'impresa ribadiva le ragioni giuridiche e contrattuali poste a fondamento del diniego di copertura già comunicato in data 17 dicembre 2025.

In particolare, contestava la ricostruzione fornita dal ricorrente, il quale insisteva sulla qualificazione del danno alla pavimentazione del portico esclusivo come danno di natura extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., asseritamente causato dall'impresa esecutrice dei lavori condominiali, sostenendo per tale ragione l'operatività della garanzia "Vita Privata".

Di contro, l'impresa deduceva che il ricorrente, in relazione ai lavori condominiali, rivestisse la qualità di committente *pro quota* e non di terzo estraneo rispetto al contratto di appalto. Richiamava inoltre la CTU, evidenziando che la stessa accerta il fatto materiale e la relativa eziologia, senza incidere sulla qualificazione giuridica del danno, né sull'operatività delle garanzie assicurative.

Nelle controrepliche, l'impresa chiedeva di:

- Dichiarare l'inoperatività della garanzia "Vita Privata" per il sinistro dedotto in ricorso, trattandosi di vicenda immobiliare alla sezione "Casa" della polizza;
- Rigettare integralmente le domande proposte dal Ricorrente (...) per insussistenza del diritto all'indennizzo;



- Confermare la piena legittimità del diniego di copertura opposto (...), in quanto conforme al testo contrattuale ed ai principi di interpretazione sistematica del contratto;
- In ogni caso, dichiarare che il ricorso è privo di fondamento giuridico sotto ogni profilo dedotto.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla percezione dell'indennizzo previsto da una polizza di tutela legale, a fronte di danni riportati dalla proprietà esclusiva, in occasione dell'esecuzione di opere appaltate dal condominio sulle parti comuni dello stabile condominiale.

Centrale rispetto al *thema decidendum* risulta l'inquadramento della fattispecie di danno su cui è controversia tra le parti, se cioè esso sia riconducibile al paradigma della responsabilità aquiliana a carico dell'impresa che ha eseguito i lavori condominiali, ovvero piuttosto a quella della responsabilità propriamente contrattuale della stessa, nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto. Di qui passa, infatti, la operatività o meno della polizza di tutela legale, la quale presenta due ambiti di articolazione delle garanzie, "Vita Privata" e "Casa" (art. 1.3, CGA), l'una involgente anche "richieste di risarcimento per danni extra-contrattuali, subiti per fatti illeciti di terzi" (ex art. 1.4, comma 1, CGA); l'altra, riguardante invece "vertenze", fra l'atro, in materia di "diritto di proprietà".

La tesi sostenuta dal ricorrente, anche in forza di consulenza tecnica d'ufficio redatta a seguito della richiesta di A.T.P., è che il pregiudizio riportato (danni alla pavimentazione in cotto del portico esclusivo) non sarebbe attinente all'esecuzione delle opere commissionate all'impresa appaltatrice. Di qui, dunque, anche in forza dei precedenti di legittimità (Cass. civ., sez. I, 6 marzo 1995, n. 2577) e di merito (da ultimo Tribunale di Nola, 12 marzo 2025, n. 792) che, in tema di responsabilità dell'appaltatore per danni causati durante l'esecuzione di lavori condominiali, distinguono tra danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, l'invocazione della garanzia "Vita Privata", a copertura di un danno derivante sì dall'attività dell'appaltatore, ma incidente sulla proprietà esclusiva e tale dunque da trovare rimedio nell'azione personale ex art. 2043 cod. civ.

L'impresa, per contro, sottolineata la natura esclusivamente tecnica della CTU, contesta la posizione del ricorrente come soggetto terzo (danneggiato) rispetto all'impresa appaltatrice, riportandosi alla giurisprudenza sulla legittimazione attiva dei condomini nell'esercizio dell'azione per vizi e difformità nel contratto di appalto per opere condominiali (Cass. civ. sez. II, ord., 4 febbraio 2025, n. 2774); di più, sottolinea essere, quella su cui è causa, una polizza a rischi nominati, questi ultimi racchiusi nelle formule di sintesi "Vita Privata" e "Casa".

Tanto premesso – prosegue l'impresa – dovendo leggersi i due sottogruppi di rischi ("Vita Privata" e "Casa") in stretto raccordo reciproco ed essendo, d'altra parte, evidenti, tanto l'inerenza del danno lamentato dal ricorrente all'immobile in proprietà esclusiva, quanto la relazione causale tra quello e l'esecuzione di lavori edilizi, non potrebbe che desumersi la riconduzione astratta dell'evento occorso – danneggiamento alla pavimentazione in cotto del piccolo accesso all'abitazione – all'ambito della copertura "Casa", salvo, però in



concreto, doversi rilevare la non attingibilità della stessa, siccome nominati, riferibile alle sole vertenze contrattuali in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali, mentre non anche a quelle (aquiliane) derivanti da appalti e danni materiali subiti dall'immobile nel corso di lavori.

Orbene, rileva il Collegio come non sia in effetti in dubbio il ricorrere, in capo al singolo condomino, dello *status* di committente nel contratto di appalto di opere condominiali. Come anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, "In tema di responsabilità dell'appaltatore per difetti di costruzione di un immobile condominiale, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., la relativa azione, di natura contrattuale, spetta soltanto al committente, ossia ai singoli condòmini, nei cui confronti l'appaltatore si è obbligato, con esclusione della solidarietà attiva, sicché, se ad agire in giudizio è il singolo condòmino, egli, in difetto di un idoneo titolo negoziale preesistente legittimante la rappresentanza comune, può ottenere, con riferimento ai danni delle parti comuni, il risarcimento corrispondente alla sua quota parte sull'intero, spettando invece ai singoli proprietari la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni provocati agli immobili di proprietà esclusiva, con esclusione del litisconsorzio necessario (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 11 aprile 2022 n., 11606).

Se ciò non consente dunque di dire *ex se* terzo il singolo condomino rispetto al contratto di appalto, essendone al contrario ad ogni effetto parte, è pur vero che solo una malintesa lettura del perimetro del vincolo contrattuale e del correlativo paradigma di responsabilità può assegnarvi una portata per così dire *omnibus*, onnicomprensiva, tale cioè da attrarre a sé qualsivoglia vicenda che coinvolga coloro che ne siano parti.

Solo e unicamente quel che inerisce al rapporto in essere, in funzione innanzitutto del suo oggetto, può essere ricondotto (peraltro neppure in via esclusiva) alla cornice (negoziale) da esso apprestata, mentre non anche vicende che *pour cause* coinvolgano i medesimi soggetti, ma non appunto in quanto parti del rapporto previo, bensì come "estranei". Paradigmatica è giusto la fattispecie per cui è causa, giacché il contratto d'appalto ha quale suo proprio contenuto i vincoli reciproci committente-appaltatore in ordine all'esecuzione delle opere commissionate ed al pagamento del corrispettivo, le prime però nella specie riguardando esclusivamente le parti comuni dell'edificio condominiale mentre non anche la proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Quest'ultima, sulla quale si appunta il danno lamentato dal ricorrente, deve dirsi così senz'altro estranea all'oggetto immediato (facere) e mediato (le parti comuni interessate dalle opere realizzande) del contratto e tale da far risaltare le posizioni di chi quel danno abbia subito e di chi lo abbia prodotto non già in guisa di committente e appaltatore, bensì di danneggiato e danneggiante tra loro estranei, ossia non uniti da vincolo nel quadro del quale la condotta tenuta (o omessa) assuma specifico segno di doverosità (o divieto). Del resto, come sottolineato dalla Corte di Cassazione con un orientamento che questo Collegio condivide, "in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente)" (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23442).



Tanto premesso, il danno patrimoniale lamentato dal ricorrente deve considerarsi senza dubbio estraneo al raggio di azione del contratto di appalto riguardante opere condominiali, alla sua esecuzione e alla sua area di responsabilità, ammontando piuttosto a danno ingiusto ex art 2043 cod. civ., scaturigine di una responsabilità di natura aquiliana.

Riguardata attraverso la lente della presente controversia, tale puntualizzazione consente di dire certo adeguatamente provati i fatti posti a base della pretesa avanzata dal ricorrente; affinché però possa pervenirsi anche all'accoglimento della domanda principale spiegata è altresì necessario saggiare la fondatezza o meno delle controdeduzioni dell'impresa.

Quest'ultima, infatti, oltre a negare, come anticipato, il darsi stesso delle condizioni di una responsabilità extracontrattuale in astratto riconducibile alla copertura assicurativa "Vita Privata", ha altresì contestato, in concreto, che tale garanzia possa comunque risultare invocabile, a cagione dell'essere solo nominati i rischi da essa coperti.

L'impresa esclude, in particolare, che l'assenza di una definizione contrattuale determini ambiguità circa i rischi annessi allo spettro della copertura "Vita Privata", ritenendo che il significato della clausola che la delimita (art. 14.4, commi 1 e 2 delle CGA) si apprezzi dalla lettura complessiva del contratto, ricomprendendo quanto escluso dalla sezione "Casa" e quanto diverso da attività lavorativa o proprietà e circolazione di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria. Di conseguenza, includendo, la garanzia "Casa", anche le vertenze inerenti al "diritto di proprietà", queste ultime da intendersi come legate al presupposto dell'utilizzo dell'immobile, ed essendo quella occorsa una vicenda certamente tale da evidenziare siffatto presupposto (cfr. nota dell'impresa al ricorrente, datata 29.12.2023, versata in atti), non potrebbe che derivarne la preclusa operatività della garanzia "Vita Privata" prevista dalla polizza.

La tesi prospettata dall'impresa non appare tuttavia fondata e per tale ragione non merita accoglimento.

Come in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, "le clausole del contratto di assicurazione devono essere interpretate alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 1366, 1367, 1369 e 1370 cod. civ., tenendo dunque conto della buona fede delle parti e della necessità di fornire alla polizza un'interpretazione che non la privi di senso effettivo, in coerenza con la natura e l'oggetto del contratto" (Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2020, n. 3367); inoltre, nell'interpretazione del contratto di assicurazione, "il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c. (Cass. 668/2016; Cass. 10825/2020) (...). Resta evidente che l'interpretazione *contra stipulatorem* presuppone il dubbio: ossia presuppone che, in base alle regole di interpretazione correnti (testuali, sistematiche, ecc.), siano ricavabili almeno due significati possibili; che è ciò che rende il significato non univoco e giustifica la tutela del contraente cui la clausola è 'imposta'" (Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2021, n. 25849)".

Senonché, nell'interpretare l'art 1.4, commi 1 e 2, CGA ("garanzia "Vita Privata"), oltre a tener conto dello spettro applicativo del comma 3 della medesima disposizione, riguardante



la copertura “Casa”, non potrà tralasciarsi di considerare il tenore dell’art. 2.2 delle CGA, disposizione dedicata alle “Esclusioni”, epperò non contemplante alcuna ipotesi di danni alla proprietà privata da illecito aquiliano. Di più, poi, v’è che stando all’interpretazione propugnata dall’impresa, il danno alla proprietà cagionato da fatto illecito di terzi risulterebbe di fatto giammai indennizzabile, siccome in tesi non contemplato da alcuna cornice contrattuale di copertura: non quella sulla garanzia “Casa”, la quale presuppone comunque solo vertenze di natura contrattuale; e neppure però quella sulla garanzia “Vita Privata” che, quantunque legata a sinistri di matrice aquiliana, non includerebbe tuttavia anche quelli connessi all’utilizzo dell’immobile e riguardanti, fra l’altro, diritto di proprietà o altri diritti reali, siccome attratti alla copertura “Casa”.

Un simile scenario non appare corrispondere ai termini del regolamento di interessi intervenuto tra le parti.

Innanzitutto, perché appunto tale da surrettiziamente introdurre una riduzione significativa dell’oggetto della copertura. Una riduzione non chiara ed anzi desumibile solo a prezzo di uno stridente contrasto con i principali canoni (soggettivi ed oggettivi) di interpretazione del contratto, con il canone di interpretazione secondo buona fede di cui all’art. 1366 cod. civ. e, non ultimo, con quello di *interpretatio contra proferentem* (ex art 1370 cod. civ), rafforzato anche alla stregua dell’art 35 cod. cons.. Inoltre, una riduzione tale da metter capo ad un apprezzabile stravolgimento della stessa causa contrattuale, dovendosi ribadire, con l’insegnamento della Corte di Cassazione, che “Qualora, in virtù di specifiche clausole delimitative dell’oggetto del contratto a favore dell’assicuratore, la responsabilità di quest’ultimo sia eliminata o ridotta senza una corrispondente modifica del premio, occorre verificare se il piano di distribuzione dei rischi soddisfi il requisito della causa in concreto o se vi sia uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti che, difettando l’assunzione di un rischio in capo all’assicuratore, determina il venire meno dell’interesse per l’assicurato alla stipulazione del contratto, così da rendere privo di giustificazione lo spostamento patrimoniale posto a suo carico e, quindi, sanzionabili, per difetto originario o sopravvenuto di causa, le menzionate clausole delimitative dell’oggetto negoziale” (Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2020, n. 14595; v. anche Cass. civ., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22437).

La virtuale espunzione di ogni copertura di tutela legale per le ipotesi di lesione aquiliana al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, cui si addiverrebbe ove si accogliesse l’interpretazione della garanzia “Vita Privata”, prospettata dall’impresa, determinerebbe l’effetto di mettere inopinatamente capo ad una zona franca da responsabilità, ad esclusivo vantaggio dell’impresa e non controbilanciata da esplicita, ponderata scelta da parte dell’assicurato.

In senso opposto, deve invece affermarsi la piena riconducibilità allo spettro applicativo della garanzia “Vita Privata” dei danni da illecito extracontrattuale involgenti materie altre dall’attività lavorativa dell’assicurato, proprietà e circolazione di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria (arg. ex art. 1.3, CGA), dalle ipotesi espressamente oggetto di Esclusione (art 2.2, CGA) e dalle materie riguardanti vertenze contrattuali riconducibili al perimetro oggettivo della copertura “Casa”. Materie altre, dunque, tra le quali non può non annoverarsi la tutela aquiliana della proprietà.



Di qui, dunque, la illegittimità del diniego opposto dall'impresa alla richiesta di percezione dell'indennizzo, avanzata dal ricorrente e, conseguentemente, il riconoscimento, in favore di questo, di piena operatività della garanzia di tutela legale a copertura dei rischi "Vita Privata".

In ordine alla domanda di liquidazione avanzata dal ricorrente per un importo pari al limite del massimale di euro 2.500,00 giova, poi, rilevare quanto segue.

Il ricorrente ha intanto rappresentato, in relazione alla medesima vicenda per cui è controversia, di avere già ricevuto la liquidazione di euro 2.500,00 da parte di altra impresa, nel quadro di una polizza di tutela legale a primo rischio. L'operatività a secondo rischio della polizza oggetto del procedimento dinanzi a questo Arbitro non è, d'altra parte, contestata tra le parti, né l'impresa ha osservato alcunché con riguardo alla precedente liquidazione richiamata dal ricorrente.

Quanto invece al richiesto indennizzo, tenuto conto che il ricorrente ha dapprima formulato una domanda non univoca in ordine al *quantum* - indicando in euro 13.335,58 il totale delle spese legali e tecniche sostenute, seppur riferendosi poi al massimale di polizza, pari ad euro 2.500,00 - l'impresa, in sede di controdeduzioni, ha fatto valere l'infondatezza della pretesa del ricorrente, siccome eccedente il massimale che delimita l'oggetto del contratto e l'obbligazione dell'assicuratore (art 3.1, CGA).

Nelle successive repliche, il ricorrente ha nondimeno precisato in modo espresso che la propria domanda sia da intendere limitata al massimale di polizza, chiedendo il riconoscimento dell'indennizzo entro tale importo, oltre la copertura delle spese legali e tecniche sostenute nei limiti della garanzia. Tanto premesso, precisato che il ricorrente ha comunque prodotto documentazione attestante le spese legali e tecniche sostenute (per un importo complessivo pari a euro 13.335,58), ritiene il Collegio insuperabile il limite dettato dal massimale di polizza, così dunque da potere accogliere la domanda di indennizzo sino a concorrenza di quel limite (pari ad euro 2.500,00), non potendo invece accogliere ogni domanda di condanna alla corresponsione di importi ulteriori.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'impresa corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 2.500,00, oltre interessi dal reclamo al soddisfo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA